

Nota esplicativa – Dichiarazione di attestazione ore di sospensione CIGD utilizzate.

AQ 2013 – II SEMESTRE

Per le domande relative al II Semestre, è stata introdotta la modalità della **DOMANDA UNICA: LA DOMANDA DI CASSA IN DEROGA DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE A REGIONE LOMBARDIA E NON ANCHE AD INPS.**

Si ricorda che per il II semestre la durata delle domande non dovrà mai essere superiore a tre mesi, anche se nell'ambito di accordi di durata superiore. Qualora dovessero essere state presentate domande con un periodo di cassa richiesto superiore ai tre mesi, In fase di istruttoria e validazione, gli enti istruttori chiederanno alle aziende l'invio al fax server regionale della richiesta di annullamento.

Come previsto dall'AQ 2013 II semestre – al punto 1.7, i datori di lavoro dovranno inviare il calendario delle effettive sospensioni dall'attività lavorativa di ciascun lavoratore e comunicare entro il 16 del mese successivo, il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate. Si ricorda, inoltre, che è lo stesso accordo a prevedere che la mancanza delle comunicazioni o la loro incompletezza o incongruenza determina l'impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.

I N I S T R U T T O R I A	MODALITÀ	Le aziende inseriranno a sistema, entro e NON OLTRE il 16 del mese successivo, il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate e, alla fine del periodo di cassa richiesto, attesteranno - tramite dichiarazione da firmare digitalmente e caricare a sistema nella sezione documentale della domanda - che quanto rendicontato sul sistema regionale corrisponde esattamente a alle ore di sospensione effettivamente utilizzate (senza riportare nella dichiarazione il numero cumulativo)
	VERIFICHE	L'ente istruttore, in fase di istruttoria verifica la presenza nella sezione documentale della domanda della dichiarazione di attestazione delle ore di sospensione utilizzate nel periodo richiesto.
	AZIONI	<ul style="list-style-type: none">■ solo le domande per le quali è presente la dichiarazione di attestazione potranno superare la fase di istruttoria ed essere finalizzate in "pronto per decreto"■ le domande per le quali la dichiarazione non è presente saranno oggetto di ulteriori verifiche con l'azienda e la loro istruttoria rimarrà sospesa fino all'avvenuta trasmissione della documentazione di attestazione delle ore di sospensione utilizzate.

Gli enti istruttori verificano la perfetta corrispondenza tra le ore di sospensione